

In Gazzetta Ufficiale il decreto Mipaaf con i criteri per la misurazione degli standard

# L'agriturismo a cinque stelle

## Qualità degli esercizi misurata come in hotel. Con i soli

DI MARILISA BOMBI

**S**arà il numero di soli assegnati, al massimo cinque, come gli hotel, a contraddistinguere la qualità dell'agriturismo. Ciò in quanto, come già avviene per la classificazione degli alberghi, è necessario dare al pubblico un'idea complessiva di massima del livello di comfort (comodità dell'accoglienza), varietà di servizi (animazione dell'accoglienza) e qualità del contesto ambientale (natura, paesaggio, tranquillità) che ciascuna azienda è in grado di offrire. La novità è contenuta nel decreto 13 febbraio 2013 del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il quale sono emanati i criteri di classificazione omogenei delle aziende del settore per l'intero territorio nazionale, a seguito dell'intesa della Conferenza stato-regioni. La decisione di procedere alla classificazione è partita dalla necessità di trovare una rappresentazione armonica che, in un unico sistema di requisiti, punteggi e soglie di accesso, faccia emer-

esclusivamente attraverso l'attribuzione della categoria. In sostanza, non sono immediatamente noti all'ospite i requisiti (fattori strutturali, attrezzature accessorie, varietà di servizi, paesaggio ecc.) in base ai quali la categoria stessa è stata attribuita. Tuttavia, incrociando la categoria di classificazione con l'informazione sui servizi offerti e sui prezzi, ciascun ospite potrà compiere la propria scelta con una ragionevole disponibilità di elementi significativi. Il decreto ha previsto anche che nell'ipotesi in cui regioni o province decidessero di introdurre parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali, si dovranno, comunque, conformare alla regola che prevede il rispetto di sette sezioni tematiche nonché dei punteggi complessivi attribuiti a ciascuna sezione. E ciò anche nell'ipotesi in cui si decidesse l'aggiunta di un nuovo requisito con l'attribuzione del relativo punteggio, l'eliminazione di un requisito esistente, come pure la sua eventuale modifica.

### Criteri per l'assegnazione del numero di «soli»

<b>Categoria 1 simbolo</b>	Azienda che offre soltanto le attrezzature e i servizi minimi previsti dalla legge in condizioni di necessaria igiene e funzionalità.
<b>Categoria 2 simboli</b>	Azienda che offre, in forma semplice, attrezzature e servizi oltre il minimo previsto dalla legge in un contesto organizzativo e paesaggistico-ambientale che presenta sporadiche emergenze dalla normalità.
<b>Categoria 3 simboli</b>	Azienda «media» che offre, con alcune rifiniture organizzative o qualità strutturali, attrezzature e servizi che evidenzino anche la caratterizzazione agricola e naturalistica dell'accoglienza, in un contesto paesaggistico-ambientale di buona qualità.
<b>Categoria 4 simboli</b>	Azienda che cura armonicamente il comfort e la caratterizzazione agricola e naturalistica dell'accoglienza, mettendo a disposizione dell'ospite un complesso di attrezzature e servizi di livello elevato in un contesto paesaggistico-ambientale eccellente.
<b>Categoria 5 simboli</b>	Azienda che, oltre ai requisiti propri della categoria 4, presenti particolari eccellenze nella prestazione dei servizi, nella peculiarità del contesto paesaggistico-ambientale e nella evidenza della caratterizzazione agricola e naturalistica dell'ospitalità.

soglie di accesso, faccia emergere lo spirito e la «personalità» dell'agriturismo italiano nelle sue varie forme. Ed è proprio per una facile leggibilità da parte del pubblico che è stato deciso di procedere a una classificazione delle aziende agrituristiche il più possibile paragonabile alla classificazione degli alberghi e dei campeggi: non necessariamente nella scelta dei requisiti, ma piuttosto nel fare in modo che i requisiti scelti rispondano efficacemente alla composizione della «soddisfazione» dell'ospite «normale». La procedura di classificazione delle aziende agrituristiche potrà avvenire attraverso due distinte modalità che ciascuna regione è libera di scegliere. Una prima ipotesi è quella della autodichiarazione (l'azienda si attribuisce la categoria di classificazione attraverso la compilazione di un modulo recante un insieme di requisiti e le necessarie istruzioni per attribuire la categoria. Mentre la seconda possibilità è quella di una valutazione «esterna» che dovrebbe prevedere un sopralluogo di autorità competenti che rilevano i requisiti, compilano il modulo ed attribuiscono la categoria. Di rilievo, peraltro, è quanto stabilito dall'allegato A del decreto, pubblicato sulla *G.U.* n. 54 del 5 marzo 2013, il quale chiarisce che vanno attentamente distinti classificazione e qualificazione. Nel senso che la prima si basa su «cosa» l'azienda offre, non su «come» lo offre e si basa dunque su requisiti concretamente rilevabili; non tenendo conto dei comportamenti di gestione, che determinano la qualità dei servizi. Il sistema di classificazione si esprime, quindi,